

# SPS - PRODOTTI DELLA PESCA E MOLLUSCHI BIVALVI VIVI

DESK BREXIT  
MARZO



---

20  
22

# ATTENZIONE!

Il governo britannico ha annunciato che i controlli sulle importazioni di beni dell'UE previsti dal 1° luglio 2022 non saranno introdotti quest'anno.

In autunno, il governo pubblicherà un Target Operating Model ovvero un Modello Operativo Obiettivo che definirà il nuovo regime di controlli all'importazione alla frontiera e punterà alla fine del 2023 come data di introduzione.

I controlli che sono già stati introdotti rimarranno in vigore!



## LONDON

Italian Trade Commission

Trade Promotion Section of the Italian Embassy

Sackville House, 40 Piccadilly

W1J 0DR , LONDRA

☎ +44 20 7292 3910

📠 +44 20 7292 3911

✉ [londra@ice.it](mailto:londra@ice.it)

## HELP DESK BREXIT

✉ [brexit@ice.it](mailto:brexit@ice.it)

Il presente documento è stato elaborato dall'Agenzia ICE

Ufficio di Londra | Desk Brexit

Layout grafico e impaginazione

Ufficio Coordinamento Promozione del Made in Italy | Vincenzo Lioi & Irene Caterina Luca | Nucleo Grafica

© Alexander Korzh | [www.123rf.com](http://www.123rf.com)

# **SPS - PRODOTTI DELLA PESCA E MOLLUSCHI BIVALVI VIVI**

---

## MERCI SOGGETTE A CONTROLLI SANITARI E FITOSANITARI

### Focus su Prodotti della pesca e molluschi bivalvi vivi

## Parole chiave:

**Certificato di cattura:** documento ufficiale che dimostra che le operazioni di cattura sono avvenute conformemente alle disposizioni normative. Rilasciato dall'autorità competente del paese in cui è registrato/autorizzato il peschereccio, dovrà essere prodotto dall'esportatore.

Il formato dei certificati di cattura varierà a seconda del paese esportatore che li ha prodotti, ma tutti richiederanno informazioni specifiche quali:

- dettagli della nave;
- specie e codice merceologico;
- peso.

Se il pesce è stato trasformato o immagazzinato in un paese diverso da quello in cui il peschereccio è registrato o autorizzato, occorreranno altri documenti quali il "processing statement" e il documento di conservazione che dovranno essere omologati o rilasciati dall'autorità competente in quel paese.

**Certificato sanitario:** documento ufficiale attestante che il prodotto soddisfa i requisiti sanitari del paese di destinazione. Necessario per accompagnare la spedizione durante il suo passaggio. È **responsabilità dell'esportatore assicurarselo dall'autorità competente del paese di origine**. Prodotti diversi richiederanno dettagli diversi, pertanto, per ogni specie/tipo di prodotto e più in generale per ogni importazione costituita da differenti lotti/partite di merce sarà richiesto un certificato sanitario specifico e relativo ad ognuna di esse. Per i prodotti di origine animale e gli animali vivi, ad esempio, ciò richiederà che la partita venga ispezionata da un veterinario ufficiale.

**Pre-notifica di importazione: (a carico di chi riceve – importatore)** gli importatori comunicano in anticipo agli organismi di regolamentazione competenti l'arrivo di una spedizione in GB. Si tratta, in genere, di un modulo di notifica di importazione standardizzato che richiede all'importatore di fornire dettagli relativi alla spedizione, quali il paese di origine della spedizione, il luogo di destinazione, la specie/prodotto specifico nonché i dati relativi all'importatore, l'esportatore e il trasportatore.

**Controlli documentali:** comportano l'esame della certificazione ufficiale, degli attestati e degli altri documenti commerciali necessari per accompagnare la spedizione.

**Controlli d'identità:** comportano un'ispezione visiva per verificare che il contenuto e l'etichettatura di una spedizione corrispondano alle informazioni riportate nella documentazione di accompagnamento.

**Controlli fisici:** comportano un controllo sulla merce e, se del caso, controlli sugli imballaggi, sui mezzi di trasporto, etichettatura e temperatura, campionamenti per analisi, prove e ogni altro controllo necessario per verificare il rispetto delle norme sanitarie e fitosanitarie di importazione.

## Dal 1° GENNAIO 2021

### A. Requisiti per tutti i prodotti della pesca e per i molluschi bivalvi vivi

La maggior parte delle importazioni di *pesce pescato in mare* e di *alcuni crostacei* devono:

essere accompagnati da un **certificato di cattura** (a carico dell'esportatore) e altri **documenti di pesca INN** (regolamento per scoraggiare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata), se richiesto.

Gli importatori non richiedono un certificato di cattura per le importazioni di *pesce non pescato in mare* (ad esempio pesce o crostacei d'allevamento, pesce d'acqua dolce) e *alcune specie marine esenti* (ad esempio cozze, vongole, ostriche, capesante).

### B. Requisiti per i prodotti della pesca e per i molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano (\*)

Tali prodotti non sono soggetti a nuovi controlli sulle importazioni fino a gennaio 2022 (si applicavano le norme di importazione esistenti).

I certificati di cattura e altri documenti INN (ad esempio dichiarazioni di elaborazione e documenti di conservazione) sono tuttavia soggetti a controlli a partire da gennaio 2021.

Gli sbarchi diretti da parte delle navi dell'UE di molluschi bivalvi vivi (LBM) sono continuati come sempre fino a gennaio 2022, in linea con la graduale attuazione dei Controlli di importazione SPS.

(\*) Gli importatori devono presentare che, se importati per il consumo umano diretto, gli animali acquatici vivi sono trattati come prodotti e non come animali vivi, quali aragoste o molluschi vivi che vengono trasferiti direttamente al consumatore finale.

### C. Requisiti aggiuntivi per gli sbarchi diretti di pesci, crostacei e loro prodotti catturati in mare da parte di pescherecci registrati nell'UE

I pescherecci registrati nell'UE che intendono approdare in Gran Bretagna e, qui direttamente, sbarcare il carico possono farlo:

in un **porto adeguatamente designato** in linea con le norme sulla pesca INN e la convenzione della Commissione per la pesca nell'Atlantico nordorientale (NEAFC);

le navi devono fornire un **preavviso di almeno quattro ore** alle autorità britanniche per gli sbarchi di **pesce fresco** (72 ore in caso contrario).

Le navi devono inoltre presentare:

- un documento di **notifica preventiva**;
- una dichiarazione del **documento di pre-sbarco**;

- un **certificato di cattura convalidato** per il pesce che viene sbarcato;
- i **moduli NEAFC** richiesti per il controllo dello Stato di approdo (PSC1 o PSC2).

Se una nave supera i 12 metri di lunghezza, deve anche compilare correttamente e presentare il proprio **giornale di bordo elettronico** (logbook) in conformità con i regolamenti dell'UE.

## UBICAZIONE DEI CONTROLLI

Tutti i certificati di cattura devono essere controllati e autorizzati prima dello sbarco. Questi controlli vengono effettuati fuori/lontano dal confine.

Da gennaio 2021, gli sbarchi diretti di pesce pescato in mare, che sono soggetti alla convenzione NEAFC, devono essere sbarcati in un porto GB designato come elencato dalla NEAFC ed ai fini INN.

Il 5% è il parametro di riferimento della regolamentazione INN per l'ispezione portuale delle navi di paesi terzi (che include le navi dell'UE) ed è determinato dalla specie di pesce catturato, dalle modalità di cattura e / o dalla bandiera del paese.

## Dal 1° GENNAIO 2022

### A. Requisiti per tutti i prodotti della pesca e per i molluschi bivalvi vivi

Si applicano i requisiti entrati in vigore a gennaio 2021.

### B. Requisiti per i prodotti della pesca e per i molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano (\*\*)

Entra in vigore una nuova disposizione:

- pre-notifica di importazione presentate dall'importatore sul sistema IPAFFS prima dell'arrivo della merce.

(\*\*) Gli importatori devono tenere presente che, se destinati al consumo umano diretto, gli animali vivi sono trattati come prodotti e non come animali vivi, come aragoste o molluschi vivi che vengono trasferiti direttamente al consumatore finale.

### C. Requisiti per gli sbarchi diretti di pesce pescato in mare da pescherecci registrati nell'UE

Continuano a valere i requisiti introdotti a gennaio 2021.

NB: il **pesce fresco** può essere sbarcato SENZA certificato sanitario, ma i prodotti di navi "food-approved" devono essere sbarcati con un certificato del Capitano e preannunciati dall'importatore tramite IPAFFS.

### Ubicazione dei controlli

Rimane valida la normativa introdotta a gennaio 2021.

## ~~DAL 1° LUGLIO 2022 IN POI~~ POSTICIPATO A DATA DA DEFINIRE

### A. Requisiti per tutti i prodotti della pesca e per i molluschi bivalvi vivi

Tutti i prodotti della pesca e i molluschi bivalvi vivi originari dell'UE saranno soggetti a controlli sanitari e fitosanitari all'importazione, simili a quelli che si applicano ai prodotti animali e agli animali vivi.

Ciò include:

- **certificato sanitario;**
- **pre-notifica di importazione** presentate dall'importatore tramite IPAFFS prima dell'arrivo della merce;
- **ingresso tramite un punto di controllo frontaliero (BCP).**

Inoltre, la maggior parte delle importazioni di pesce pescato in mare e alcuni molluschi necessiteranno di un **certificato di cattura convalidato** (o altra documentazione INN pertinente) da inviare all'autorità competente di importazione prima dell'arrivo delle merci (prescrizioni introdotte a gennaio 2021).

Si ricorda che gli importatori non richiederanno un certificato di cattura per le importazioni di pesce non pescato in mare e alcune specie marine esenti.

### B. Requisiti per i prodotti della pesca e per i molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano (ad es. pesce in container o trasporto Vivier)

In linea con le norme per i prodotti animali, a partire da luglio 2022 si applicheranno nuovi requisiti di importazione ai prodotti della pesca dell'UE e ai molluschi bivalvi vivi come per i prodotti di origine animale.

Gli animali acquatici vivi destinati al consumo diretto da parte del consumatore finale - come ostriche e mitili vivi (se provenienti da acque di classe A o depurate), granchi e aragoste - sono classificati come prodotti animali e non come animali vivi. Pertanto, questi saranno soggetti ai controlli che si applicano ai prodotti di origine animale piuttosto che ai controlli sugli animali vivi.

I molluschi bivalvi vivi sono soggetti a regole circostanziali; solo quelli ritenuti pronti per il consumo umano possono essere certificati come prodotti di origine animale.

Per tutte le importazioni di prodotti della pesca ci sarà l'obbligo di:

- **certificato sanitario (da novembre 2022);**
- **pre-notifica di importazione** presentate dall'importatore tramite IPAFFS prima dell'arrivo della merce (requisito introdotto a gennaio 2022);
- **ingresso tramite BCP** appropriato in modo che le merci siano rese disponibili per controlli documentali, d'identità e fisici (i cui controlli avverranno a partire da novembre 2022).

## C. Requisiti per gli sbarchi diretti di pesce pescato in mare da pescherecci registrati nell'UE

Valgono i requisiti introdotti a partire da gennaio 2021.

NB: il **pesce fresco** (prodotto primario soggetto a lavorazioni minime es. decapitazione o eviscerazione) può essere sbarcato SENZA un certificato sanitario in un porto designato INN, ma i prodotti di navi "food-approved" devono essere sbarcati in un BCP con un certificato del capitano e pre-notificati dall'importatore tramite IPAFFS.

### Ubicazione dei controlli

Le importazioni di prodotti della pesca dovranno entrare in GB attraverso un **punto di ingresso con un posto di controllo frontaliero (BCP)** idoneo affinché le merci siano disponibili per l'ispezione.

Esiste una deroga per il **pesce fresco** che sbarca direttamente in un porto designato INN del Regno Unito. Di seguito un elenco degli [attuali valichi di frontiera e delle materie prime che accettano](#).

Dopo l'arrivo al punto di ingresso, le merci possono essere soggette a controlli documentali, d'identità e controlli fisici aggiuntivi presso il BCP. Le merci possono anche essere campionate per test di laboratorio. Il livello dei controlli fisici **da novembre 2022** sarà proporzionato e basato su valutazioni di bio- sicurezza e rischi per la salute pubblica.

I controlli sulle merci UE e RoW, attuati nel 2021, sono in fase di revisione alla luce degli accordi commerciali esistenti e delle variazioni del rischio. Eventuali modifiche ai controlli a seguito di questa revisione saranno introdotte nel corso del 2022.

Per le restanti applicazioni rimane in vigore la normativa introdotta a gennaio 2021.

### Requisiti speciali per i pescherecci dell'UE food approved

Le navi congelatrici, frigorifere e cd/ food approved che sbarcano pesce congelato o trasformato direttamente in Gran Bretagna richiederanno inoltre:

- un certificato firmato dal capitano che è autorizzato dalla propria autorità competente (da novembre 2022)
- dovranno presentarlo a un [posto di controllo frontaliero](#) autorizzato (da luglio 2022)

I pescherecci non autorizzati che sbarcano pesce fresco direttamente nel [porto designato dalla NEAFC](#) in Gran Bretagna non avranno bisogno di:

- un certificato sanitario
- passare attraverso un [posto di controllo di frontiera](#)

Saranno comunque soggetti ai normali controlli ufficiali all'interno del porto.



---

[www.ice.it](http://www.ice.it)

Italian Trade Agency 

@ITAttradeagency 

ITA-Italian Trade Agency 

@itatradeagency 